

REPERTORIO N. 56910

RACCOLTA N. 17082

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro,

il giorno quindici del mese di febbraio

alle ore sedici

In Palermo, via Giorgio Castriota n.9, nel mio studio

Davanti a me dott. **ENRICO MACCARONE**

notaio in Palermo, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Palermo e Termini Imerese,

E' PRESENTE:

- **PISANO Antonino**, nato a Palermo il giorno 28 luglio 1966, il quale
interviene al presente atto in qualità di Presidente e legale
rappresentante del Consorzio di Ricerca denominato: "**CONSORZIO DI
RICERCA BIOEVOLUZIONE SICILIA (B.E.S.)**", con sede in Palermo,
via Libertà n. 203, ove domicilia per la carica, Ente di diritto pubblico
fondato nel Giugno del 2000, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale
88/1982, codice fiscale: 0489269 0829.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio
sono certo,

dichiara:

- che trovasi qui riunita, a seguito di regolare convocazione nei modi e
termini del vigente statuto l'assemblea straordinaria del suddetto
Consorzio per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- modifiche statutarie;

- abrogazione del vigente statuto ed approvazione del nuovo testo di statuto.

Aderendo a tale richiesta, io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea il componente PISANO Antonino, il quale dichiara:

a)- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto;

b)- che sono presenti e rappresentati tutti gli associati e precisamente:

- la Regione Siciliana, con sede in Palermo, Piazza indipendenza n.21, Palazzo d'Orleans, codice fiscale 80012000826, qui rappresentata dal capo di Gabinetto Arch. Giovanni Cucchiara, nato a Palermo il 27 aprile 1961 il quale interviene per delega sottoscritta dall'Assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, On.le Luca Rosario Luigi Sammartino, del 14 febbraio 2024, prot. n. 1346/GAB, che visionata e controllata dal presidente rimane agli atti dell'associazione;

- CENTRO STUDI E RICERCHE DI SCIENZE SOCIALI, con sede in Palermo, via GianLorenzo Bernini n. 131, codice fiscale 0396657 0826, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Dott. Pisano Antonino, odierno componente;

- BIOAGRICOOP - Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bologna, via Miliani n. 7, con codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 02457960371, N. REA: BO-288984, qui rappresentata dal dott. Massimo Alagna, nato a Marsala il 10 ottobre 1971, in virtù di delega che ritenuta idonea dal

Presidente rimane conservata agli atti sociali

c)- che dell'organo amministrativo è presente il Presidente nella persona di esso dott. Pisano, nonché il Vice Presidente nella persona del dott. Massimo Alagna;

d)- che è presente il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del dott. Filippo Barca, nato a Messina il 28 luglio 1959, quale Presidente, nonché del dott. Rosario Montoneri, nato a Palermo il 25 agosto 1963 e del dott. Santo Ferrarello, nato a Gangi l'8 agosto 1972, componenti il Collegio.

Constatata pertanto la valida costituzione della assemblea in forma totalitaria, il tutto come anche risulta dal foglio presenze, che sottoscritto da tutti gli intervenuti resta agli atti sociali, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente espone all'assemblea che al fine di adeguarsi alle mutate disposizioni legislative e per migliorare l'operatività e la gestione del Consorzio si rende opportuno rimodulare il vigente statuto:

- ampliando contestualmente le attività dallo stesso espletate;

- modificando la denominazione in **"CONSORZIO PUBBLICO DI RICERCA BIOEVOLUZIONE SICILIA - BES"**;

- prorogando la durata fino al 31 dicembre 2050;

- modificando il testo dell'attuale art. 1, sì da ricomprendervi anche il richiamo alla legge regionale del 7 novembre 1995, n. 81, ai fini del trasferimento delle competenze di cui all'art. 5 legge regionale del 5 agosto 1982, n. 88, all'Assessorato Regionale per l'Agricoltura e

Foreste.

A tal fine il Presidente dichiara che il Consorzio non è titolare di immobili.

Il Presidente sottolinea, inoltre, che l'introduzione nello statuto di una clausola che preveda e regoli le assemblee in videoconferenza è, di fatto, opportuna al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione ai soci sulle modalità di tenuta delle assemblee e di intervento alle medesime.

A tal fine il Presidente distribuisce agli associati una bozza del nuovo testo di statuto, contenente alcune modifiche ed integrazioni al fine di regolamentare lo svolgimento dei lavori assembleari mediante mezzi di audio/video conferenza di cui in discussione, dichiarando di rimettersi alla volontà dell'assemblea ed accettando quelle nuove proposte che gli associati vorranno formulare e deliberare.

Dopo ampia ed approfondita discussione, sentito il parere favorevole del Presidente del Collegio dei Revisori, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

1)- di approvare le modifiche statutarie sopra proposte;

2)- di abrogare il vigente statuto e di approvare il nuovo testo dello statuto che regolerà la vita del Consorzio, composto di n. 27 (ventisette) articoli del quale, previa lettura da me notaio datane al comparente in assemblea, viene all'unanimità approvato articolo per articolo e nel suo complesso ed allegato al presente quale sua parte integrante sub "A".

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle

ore diciassette

Del che il presente verbale da me notaio letto al comparente in assemblea e da tutti approvato.

E' scritto da persona di mia fiducia e da me notaio su due fogli per quattro pagine e quanto di questa e viene sottoscritto alle ore diciassette.

ANTONINO PISANO -

DOTT. ENRICO MACCARONE NOTAIO (SIGILLO).

STATUTO

ALLEGATO "A"

Al NN. 56910/17082

ARTICOLO 1- COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E FINALITÀ

È costituito il consorzio denominato: CONSORZIO PUBBLICO DI RICERCA BIOEVOLUZIONE SICILIA - B.E.S. (di seguito anche B.E.S. e/o Consorzio).

Ai sensi dell'art.5 della L.r. (Sicilia) 5/8/1982 n°88 - modificato dall'art. 2 della L.r. (Sicilia) 7 novembre 1995, n. 81 - ss.mm.ii., allo stesso è conferita personalità di diritto pubblico.

Il CONSORZIO PUBBLICO DI RICERCA BIOEVOLUZIONE SICILIA - B.E.S.:

1. è disciplinato, dalle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 11 ter del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., della Legge 31/12/2009 n. 196, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la L 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i. e dalla normativa generale in materia;
2. è finalizzato all'espletamento di attività di ricerca applicata e di divulgazione dei risultati, al fine di valorizzare gli aspetti produttivi, qualitativi ed economici, nell'ottica di processi di filiera e sistemi di divulgazione dei risultati anche mediante la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento.
3. nel rispetto dei principi della normativa vigente e ferme restando le competenze delle Pubbliche Amministrazioni nelle materie inerenti all'oggetto sociale, certifica la qualità sia di prodotto sia di processo, la sicurezza alimentare e le produzioni ed i procedimenti amministrativi, per quanto indicato nel presente statuto, in vigenza della norma regolamentazione ascritta alle relative funzioni; ciò, allo scopo di contribuire a migliorare la competitività e a promuovere il progresso tecnico, economico e tecnologico, favorendo la libera circolazione delle merci, lo sviluppo sostenibile, la leale concorrenza tra gli operatori sul mercato e la trasparenza nei rapporti tra produttori, utenti e consumatori, nonché il miglioramento dei prodotti
4. opera per quanto alle previsioni normo-regolamentari in materia di ricerca, innovazione trasferimento tecnologico, sviluppo, incubatori, tracciabilità e rintracciabilità, certificazione, esercizio di sistemi integrati di gestione, controlli e vigilanza, biologico, sicurezza alimentare, igiene, anche nella qualità e funzione di Ente strumentale della Regione Siciliana.

Fermi restando i principi di indipendenza, imparzialità, trasparenza e competenza, in tali settori l'Ente potrà utilizzare dipendenti delle Amministrazioni interessate, valutatori da queste indicati, nelle forme consentite dalla Legge.

Il Consorzio opera senza fini di lucro ed è regolato dal presente statuto.

ARTICOLO 2 - SEDE

Il Consorzio ha sede legale in Palermo.

Il Comitato Esecutivo, con propria deliberazione e sul territorio della relativa sede legale, stabilisce e comunica gli elementi identificativi per il perfezionamento degli obblighi connessi.

In relazione alle attività necessarie per il conseguimento del suo oggetto potrà istituire sedi operative, centri, laboratori ed altre tipologie di sedi sia in Italia sia all'estero

ARTICOLO 3 - OGGETTO

Il Consorzio ha competenza nel settore agricolo, forestale, agroindustriale, agroalimentare, agro-ambientale, della pesca e dell'acquacoltura, della biodiversità, del florovivaismo, del biologico, biodinamico, vegano e nutrizionale, ancorché in materia di certificazione, nutrizione e della tutela della salute. L'attività del Consorzio, anche per l'attuazione delle politiche, dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata e da funzioni delegate, obbligatorie e/o di controllo e/o vigilanza, è, altresì, finalizzata anche alle attività di:

- a. ricerca, innovazione, sperimentazione, sviluppo e trasferimento, anche finalizzata al collaudo, alla diffusione, supporto, consulenza, per l'innalzamento della competitività delle imprese, la sostenibilità ambientale delle filiere produttive e funzionalità delle Pubbliche Amministrazioni;
- b. certificazione, per quanto alla normo-regolamentazione in vigenza sia volontaria sia obbligatoria;

STATUTO



- c. gestione di marchi e loro certificazione;
- d. certificazione di prodotto e di processo, ancorché di procedimenti derivanti da obblighi della normo-regolamentazione vigente;
- e. raccordo e coordinamento delle strutture di ricerca, di attività didattiche, formative e sperimentali, anche al fine di trasferire e testare la domanda di innovazione;
- f. promozione di attività nei settori della comunicazione, promozione, dell'informazione e dell'educazione alimentare, della filiera agricola e della certificazione;
- g. istruzione, formazione professionale, anche mirata alla creazione di nuova imprenditoria e formazione continua (residenziale ed a distanza)
- h. istituzione, promozione e gestione di: borse di studio e corsi per l'alta formazione sia scientifica sia professionale (Masters, Stages, Alta formazione e simili),
- i. assistenza alla Pubbliche Amministrazione, anche nell'esercizio ed in materia di sistemi integrati di gestione e controllo, vigilanza, adempimenti e obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e controlli anche di secondo livello;
- j. sviluppo, innovazione e di ricerca anche in materia di blockchain, agricoltura di precisione, informatizzazione di processi e procedimenti in funzione, anche, di programmi per la digitalizzazione della P.A. e dei processi produttivi e di certificazione;
- k. assistenza anche in esercizio di pubbliche funzioni nell'assolvimento di attività dei compiti istituzionali assegnati delle Pubbliche Amministrazioni, conferite dalla normativa vigente, regionale, nazionale o comunitaria;
- l. può fornire, altresì, assistenza e le funzioni di cui alla normativa, anche in ascrisse ss.mm.ii., di settore e quanto previsto:
 - l.1. all'art. 5 della LEGGE della Regione Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17 e ss.mm.ii.,
 - l.2. al comma 3 dell'articolo 6 L.r. 7 agosto 1990, n. 23 e ss.mm.ii.,
 - l.3. all' art. 8 comma 5 della LEGGE della Regione Siciliana 17 maggio 2016, n. 8 e ss.mm.ii.,
 - l.4. le attività connesse allo status di cui, anche in ascrisse ss.mm.ii., all'Articolo 1 del Regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, per quanto alle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 6 della Regione Siciliana 7 agosto 1990, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni e giusto D.P.Reg. Siciliana del 28 dicembre 2004, n.353 e ss.mm.ii.;
 - l.5. dalla normo-regolamentazione vigente.
- m. anche sulla base degli indirizzi della Regione Siciliana, di istituzioni nazionali, comunitarie e di specifiche convenzioni, svolge le funzioni di rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, agroindustriali, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico;
- n. di ricerche, analisi e servizi per la certificazione, tracciabilità, la valorizzazione, la commercializzazione e la promozione dei prodotti agricoli, agroindustriali, agroalimentari e ittici, del florovivismo, del biologico, biodinamico, vegano e delle nuove tecnologie.

Per lo svolgimento delle attività e raggiungimento delle finalità statutarie, il Consorzio, può stipulare accordi con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche, pubbliche o private, nazionali o internazionali ed operare per quanto previsto in materia. In particolare, il Consorzio può partecipare, anche su richiesta delle Amministrazioni e di altri organismi competenti, ad iniziative nell'ambito della cooperazione con altri Paesi ed espletare attività delegate, derivanti da funzioni titolate ad i committenti. Il B.E.S. è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa, funzionale e finanziaria ed opera attraverso i propri organi statuari. Il B.E.S. persegue le proprie finalità anche attraverso Istituzioni, Centri di Ricerca e Centri operativi, istituzioni scientifiche di seguito Centri di cui in articolato. I Centri sono organizzati in Sedi e operano, in un quadro di programmazione generale dell'attività, secondo le previsioni del presente Statuto e dei Regolamenti di organizzazione, di funzionamento, di amministrazione e contabilità.

STATUTO

Per lo svolgimento delle attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, il B.E.S. può stipulare, a titolo esplicativo e non esaustivo, convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione, Accordi di Programma, contratti di ricerca, con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali. Per il conseguimento delle medesime finalità e nell'ambito dei medesimi limiti, il B.E.S. può partecipare o costituire società, consorzi e fondazioni sia con soggetti pubblici sia con soggetti privati. Per il perseguimento delle proprie finalità il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, assicurative e finanziarie, deliberate dagli Organi.

ARTICOLO 4 - DURATA

Il consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050

La sua durata potrà essere prorogata con delibera del Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 5 - SOCI

I soci sono:

1. Soci fondatori, di seguito anche soci fondatori;
2. Soci ordinari, di seguito anche soci ordinari;

I Soci Fondatori che risultano iscritti a Libro Soci Fondatori alla data del presente atto sono:

- A. LA REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE;
- B. La "BIOAGRICOOOP - Società Cooperativa e responsabilità limitata"
- C. IL "CENTRO STUDI E RICERCHE DI SCIENZE SOCIALI".

I diritti derivanti dalla qualificazione di Socio Fondatore sussistono per effetto del mantenimento dell'iscrizione nell'apposita sezione del Libro Soci Fondatori, salvo gli effetti delle previsioni di cui al successivo art.6.

I soci ordinari sono i soci non fondatori iscritti a libro soci nell'apposita sezione del Libro Soci, Ordinari, che acquisiscono lo status di socio ed ai quali sono esclusi i diritti reali di godimento e quanto riservato dal presente statuto ad i Soci Fondatori.

Possono aderire al consorzio, in qualità di soci ordinari Persone Giuridiche, Enti od Associazioni sia essi pubblici sia privati, che abbiano particolare interesse per le finalità perseguite dal Consorzio e che non abbiano e non abbiano avuto e/o avuto avviata alcuna procedura avversa e/o promossa dal Consorzio o dai singoli soci e/o componenti degli organi di governance. Tale e per fattispecie si estende anche ad e per i designati/nominati. Con apposita deliberazione gli organi Consortili, accertati i requisiti che ne giustifichino l'ammissione, deliberano l'ammissione nella qualità di socio ordinario.

Spetta ai esclusivamente ad i Soci Fondatori la nomina degli Organi previsti al successivo art.7 e quest'ultimi sono titolari della gestione e del raggiungimento dei fini sociali.

La partecipazione dei Soci Ordinari può essere disciplinata da regolamento adottato dal Comitato dei Esecutivo.

ARTICOLO 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualifica di Socio si perde:

- a. per recesso;
- b. per esclusione.

Il diritto di recesso può essere esercitato in ogni momento da qualunque Socio. Il Socio che recede è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente.

Il recesso ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente a quello in cui viene esercitato, purché la comunicazione scritta pervenga almeno novanta giorni prima di tale data.

Il Comitato Esecutivo può decidere l'esclusione di un Socio, qualora esso:

1. sia moroso da non meno di dodici mesi nel versamento delle quote associative; il provvedimento di esclusione può essere adottato solo previa diffida scritta, con termine per adempiere non inferiore a trenta giorni;
2. abbia perso i requisiti di Socio, oppure non sia più in grado di partecipare agli scopi dell'Ente;

STATUTO

3. sia gravemente inadempiente rispetto alle norme dello Statuto, ai Regolamenti o alle deliberazioni dell'Ente;
4. tenga un comportamento gravemente pregiudizievole nei confronti dell'Ente, in termini patrimoniali, morali o di pubblica immagine;

Il Socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale. I Soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere al Consorzio, non possono richiedere in restituzione i contributi versati a qualsiasi titolo, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

ARTICOLO 7 - ORGANI DEL CONSORZIO

Gli organi del consorzio sono:

- a. Assemblea soci fondatori
- b. Comitato Esecutivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Collegio Dei Revisori;

Gli organi del consorzio durano in carica 4 anni.

ARTICOLO 8 - IL COMITATO ESECUTIVO

La composizione del Comitato Esecutivo, di seguito Comitato e/o comitato, si aggiorna alla norma regolamentazione in vigore, ancorché richiamata al comma I° e al punto 1. comma II° dell'art 1 del presente statuto, salvo successive modifiche ed integrazioni. Il Comitato Esecutivo è designato dai Soci Fondatori, iscritti nel libro soci. Il numero dei componenti del Comitato Esecutivo è pari a tre:

1. un componente del Comitato Esecutivo, ad i sensi dell'art. 2449 del codice civile, è designato dalla Regione Siciliana - ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA. Tale previsione si applica in vigenza dei diritti derivanti dalla iscrizione a libro soci e nella qualità di Socio Fondatore. Tale previsione decade al verificarsi delle previsioni di cui all'art.6.
2. due Componenti del Comitato Esecutivo, sono designati dagli altri Soci risultanti iscritti nell'apposito Libro Soci Fondatori.

Le riunioni del Comitato sono valide anche con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti designati dai Soci Fondatori.

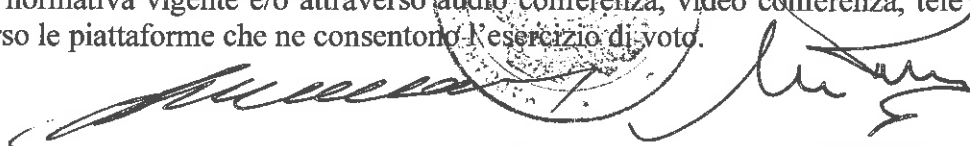
Ogni componente del Comitato dispone di un voto, che può essere espresso anche mediante delega. Ciascun delegato può rappresentare un massimo di una delega. Nelle deliberazioni in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta.

I membri del comitato nominati in sostituzione ad i componenti decaduti hanno uguale scadenza a quelli in carica all'atto della nomina.

Possono, con funzione consultiva, partecipare al Comitato Esecutivo:

1. i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
2. il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, se costituito
3. il/ i Presidente/i del Comitato costituito/i.

Il Presidente del Comitato Esecutivo, altresì, può invitare a partecipare alle sedute, anche persone di particolare competenza in materia ed argomenti posti all'ordine del giorno. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente o, in mancanza di questo, dal Vicepresidente. Il Comitato si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero ne facciano richiesta scritta almeno 2/3 dei componenti designati dal Soci Fondatori. I membri del comitato che, senza giustificato motivo si assentano, senza e preventivamente comunicata giusta causa, dall'intervenire per 3 sedute consecutive, ovvero per la seduta di approvazione dei documenti di programmazione e contabili, decadono e ne sarà richiesta la sostituzione ai Soci Fondatori designanti. Il comitato potrà dotarsi di un regolamento interno al fine di disciplinare il proprio funzionamento. Il voto può essere espresso anche nelle forme previste dalla normativa vigente e/o attraverso audio conferenza, video conferenza, tele conferenza e attraverso le piattaforme che ne consentono l'esercizio di voto.



STATUTO

ARTICOLO 9 - L'ASSEMBLEA SOCI FONDATORI

Il presente articolo recepisce ed applica le previsioni di cui:

- 9.1.1. al Libro Primo - Titolo II - Codice Civile - Capo II
- 9.1.2. al Libro Quinto - Titoli II, III, IV e V - Codice Civile
- 9.1.3. Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e ss.mm.ii.
- 9.1.4. alla normo-regolamentazione in materia di contabilità pubblica
- 9.1.5. alla normo regolamentazione in materia di certificazione;
- 9.1.6. alle fattispecie di profilo di cui al precedente 9.1. previsti dal Codice Civile

L'Assemblea è formata dai Soci Fondatori ed è presieduta dal Presidente o da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- 9.2.1. quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- 9.2.2. quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Esecutivo.

L'Assemblea è convocata mediante convocazione almeno quindici giorni prima a mezzo lettera consegnata a mano, pec o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno i due terzi dei Soci Fondatori. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà dei Soci Fondatori.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti alla Assemblea validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera modifiche al presente statuto è richiesta la presenza di almeno i tre quarti dei soci e voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera la trasformazione, la fusione o scissione e sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- 9.3.1. determina le linee generali programmatiche proposte dal Comitato Esecutivo;
- 9.3.2. approva i bilanci o rendiconti di esercizio deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- 9.3.3. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 9.3.4. nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- 9.3.5. nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 9.3.6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 9.3.7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, ivi compreso la partecipazione consultiva e non deliberativa dei Soci ordinari;
- 9.3.8. fissa, su proposta del Comitato Esecutivo (o, in mancanza, del Presidente), le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- 9.3.9. approva il programma di attività promosso dal Comitato Esecutivo (o, in mancanza, dal Presidente);
- 9.3.10. approva il bilancio preventivo;
- 9.3.11. si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);

STATUTO

- 9.3.12. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, con rinvio, ove non novellati nel presente statuto, alle norme del codice civile

L'Assemblea straordinaria:

9.4.1. delibera le modifiche dello statuto;

9.4.2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo,

9.4.3. nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Sono di esclusiva competenza dei Soci Fondatori le funzioni di cui ad i richiamati riferimenti normativi. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci Fondatori:

9.5.1. la nomina del Comitato Esecutivo

9.5.1. l'approvazione dei documenti contabile e della programmazione, proposta dal Comitato Esecutivo

9.5.1. l'approvazione dei bilanci

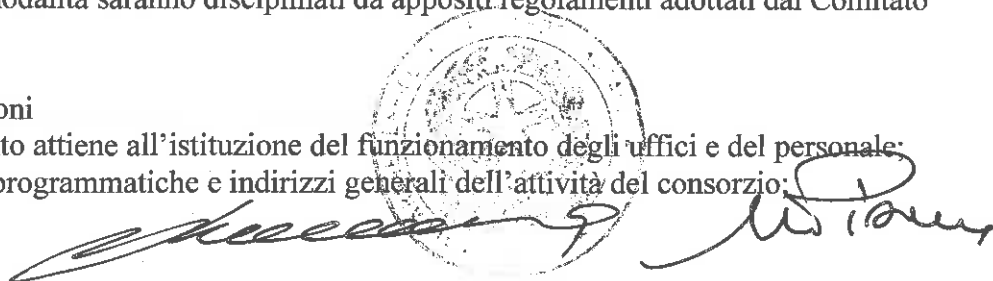
ARTICOLO 10 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è designato dai Soci Fondatori, per quanto alle previsioni di cui al precedente articolo 8 ed è nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori, che ne determina anche i compensi.

Il Comitato Esecutivo è investito dei più ampi poteri per conseguire le finalità del consorzio.

In particolare, al Comitato Esecutivo, oltre l'adozione dei documenti di programmazione e contabili e gli atti che assicurano il pareggio di bilancio, in forma non esaustiva, a maggioranza dei 2/3 compete:

- a. fra i suoi componenti, nominare il Presidente
- b. fra i suoi componenti, nominare il Vicepresidente
- c. la gestione;
- d. nominare il Direttore Generale, anche per specifici programmi e/o progetti e ne determina i compensi;
- e. deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici del Consorzio e del relativo personale;
- f. predisporre ed approvare i Regolamenti di gestione e funzionamento;
- g. amministrare il patrimonio del Consorzio;
- h. predisporre ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- i. esercitare ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito ad altri organi;
- j. approvare le linee programmatiche delle attività ed i programmi annuali di ricerca e di sperimentazione proposti anche dal Comitato Tecnico-Scientifico;
- k. istituire e nominare il Comitato Tecnico-Scientifico, nelle modalità e previsioni di cui al presente statuto;
- l. istituire e nominare il/i Comitato/i di Certificazione;
- m. istituire e nominare il/i Comitati previsti da norme e/o regolamentazioni. L'istituzione, funzionamento e modalità saranno disciplinati da appositi regolamenti adottati dal Comitato Esecutivo
- n. attribuire deleghe
- o. effettuare cooptazioni
- p. deliberare per quanto attiene all'istituzione del funzionamento degli uffici e del personale;
- q. approvare le linee programmatiche e indirizzi generali dell'attività del consorzio;



STATUTO



- r. approvare i regolamenti;
- s. deliberare su eventuali azioni giudiziarie o di responsabilità nei confronti degli organi del Consorzio e/o dei componenti degli stessi. Per le azioni di responsabilità la maggioranza richiesta è quella di due terzi dei componenti;
- t. determinare eventuali compensi per gli organi del consorzio.

Inoltre il Comitato:

1. adotta i Regolamenti del B.E.S. nel rispetto delle disposizioni di legge e previo confronto, nelle materie di competenza. ispirati ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a. snellezza e semplificazione dei procedimenti;
 - b. funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e finalità del Consorzio;
 - c. collegamento dell'attività dell'Amministrazione centrale e dei Centri di ricerca e centri operativi;
 - d. promozione della comunicazione interna ed esterna e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici;
 - e. adeguata autonomia e responsabilità dei Centri di ricerca e centri operativi;
 - f. garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.
2. ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 419/1999, con il Regolamento di organizzazione e funzionamento determina il numero massimo degli uffici di livello dirigenziale generale, il numero degli uffici dirigenziali non generali e i criteri generali di organizzazione dell'Ente.
3. Delibera:
 - a. l'organigramma;
 - b. il funzionigramma;
 - c. la pianta organica e la dotazione organica in rapporto alle attività e ai compiti istituzionali del B.E.S.;
 - d. il Piano di organizzazione e di razionalizzazione;
 - e. approva il programma triennale e il piano annuale di attività;
4. delibera le modalità di funzionamento del Consorzio;
5. delibera l'istituzione e le modalità di funzionamento dei Centri;
6. delibera l'organizzazione, che può essere ridefinita periodicamente in relazione alle esigenze evidenziate dal Piano triennale di attività, nonché a seguito della riorganizzazione delle Sedi di ricerca, degli uffici e in caso di attribuzione di nuove funzioni;
7. può delegare le proprie attribuzioni, poteri e la funzione di Direttore Generale anche ad un componente il Comitato stesso anche e per quanto previsto dal precedente punto c.;
8. delibera e delega la stipula di Accordi e/o Convenzioni, ATS, e le altre forme di collaborazione, nelle modalità previste dall'ordinamento giuridico in vigore.

Il Comitato Esecutivo può attribuire i propri poteri e/o funzioni ad uno o più componenti del Comitato Esecutivo.

In caso di assenza, impedimento ovvero di mancata nomina del Presidente, tutte le funzioni sono svolte dal Vice-Presidente. I compensi sono stabiliti dall'Assemblea.

Sugli atti relativi alle attribuzioni, i Componenti delegati dovranno informare il Comitato Esecutivo nella prima seduta successiva alla loro adozione, per la loro ratifica e/o approvazione.

Il Comitato può nominare un Comitato Tecnico Scientifico. Il Comitato Tecnico Scientifico può essere altresì sostituito, per competenza/e, materia/e, programma/i, progetto/i, dai Responsabili Scientifici individuati dagli Accordi e/o Convenzioni, ATS, etc stipulati/e.

Il Comitato può nominare un Comitato di Certificazione

ARTICOLO 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza dei due terzi dei componenti designati dai Soci

STATUTO

Fondatori ed è scelto tra personalità in possesso dei requisiti previsti dall' Art. 3 della Legge Regionale 20/06/1997 n. 19 - Sicilia e s.m.i..

Il Presidente rappresenta legalmente il consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo, dura in carica quattro anni ed è un componente del Comitato Esecutivo fra i designati dai Soci Fondatori.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso sua assenza o di suo impedimento, ovvero allorquando non nominato.

Il Vice Presidente è un componente del Comitato Esecutivo.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 12 - IL DIRETTORE GENERALE

Il Comitato, con propria deliberazione, definisce le attribuzioni e/o le funzioni del Direttore Generale, di seguito Direttore e ne determina il compenso.

Il Direttore:

- A. per l'adozione del Comitato Esecutivo, predispone i regolamenti in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e personale;
- B. propone la dotazione organica e le sue eventuali variazioni da sottoporre all'approvazione della Comitato Esecutivo;
- C. attua gli indirizzi e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, assume i provvedimenti e, previa autorizzazione del Comitato, sottoscrive i contratti per l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, per l'accensione di mutui e leasing immobiliari, per l'iscrizione e la cancellazione di ipoteche, per l'accettazione di donazioni e trasferimenti in genere;
- D. predispone la relazione sull'andamento della gestione, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi da presentare al Comitato Esecutivo;
- E. adotta ogni altro atto necessario al funzionamento del Consorzio
- F. opera ed espleta le attività e le funzioni attribuite e/o delegate dal Comitato Esecutivo.

Il direttore è nominato dal Comitato Esecutivo tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che hanno ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, stipulato tra il soggetto interessato e il Presidente, o da delegato dal Comitato Esecutivo. Al direttore è attribuita l'indennità stabilita dal Comitato Esecutivo. Tale incarico e/o funzione, che può essere affidata anche ad un Componente il Comitato Esecutivo, potrà riguardare anche e soltanto specifici progetto/i e/o programma/i.

ARTICOLO 13 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I soci Fondatori nominano i Componenti il Collegio dei Revisori, designati dai Soci come di seguito articolato:

- A. un Componente effettivo dalla Regione Sicilia, per quanto alle previsioni della vigente normativa
- B. un componente e un membro supplente dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Regione Siciliana
- C. un componente dal Comitato Esecutivo su designazione della componente privata.

Le previsioni di cui al punto A. e B., del presente articolo, si applicano in vigenza dei diritti derivanti dalla iscrizione a libro soci e nella qualità di Socio Fondatore. Tale previsione decade al verificarsi delle previsioni di cui all'art.6.

I membri supplenti subentrano in caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un membro effettivo. Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'art. 2403 del Codice Civile e all'art. 20 del Decreto Legislativo n. 123/2014.

I componenti del Collegio dei Revisori assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni.

The bottom of the page features two handwritten signatures in black ink. Between and around the signatures is a circular official stamp, which appears to contain text and a central emblem, though the details are not clearly legible. The signatures are written over the bottom portion of the text, including the final sentence of Article 13.

STATUTO

ARTICOLO 14 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a. vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti la parte del Comitato Esecutivo, del presidente e del Comitato Tecnico-Scientifico;
- b. vigila sulla regolarità della gestione contabile ed in particolare accerta la corrispondenza del conto consuntivo al preventivo e dalle scritture contabili;
- c. redige annualmente la relazione di competenza sul bilancio preventivo sul conto consuntivo;
- d. controlla l'amministrazione del consorzio attraverso le funzioni previste dalla vigente normativa.

ARTICOLO 15 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato Esecutivo può istituire, nella forma collegiale, il Comitato Tecnico Scientifico, nelle modalità e per quanto alle previsioni dell'art. 9 del presente statuto

Il Comitato Tecnico Scientifico può essere istituito:

- 1) nelle funzioni consultive
- 2) nelle funzioni operative

Il Comitato Tecnico Scientifico istituito nelle funzioni consultive è presieduto dal Presidente del Comitato Esecutivo o da un delegato dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Tecnico Scientifico può essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri nominati dal Comitato Esecutivo ed in modo da disporre delle competenze multidisciplinari necessarie al conseguimento delle finalità del consorzio.

Il Comitato Tecnico Scientifico, in relazione alle esigenze coerenti con le finalità del Consorzio e nell'ambito delle funzioni ed indirizzi assegnati dal Comitato Esecutivo:

- a) può proporre e svolgere attività di progettazione
- b) fornisce, ove richiesto, Comitato Esecutivo, pareri tecnico scientifici;
- c) può essere preposto alle funzioni previste dalla normo-regolamentazione vigente.

Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto e convocato dal Presidente del Comitato Esecutivo e/o da Delegato designato. Il funzionamento, ove l'organo è insediato, è disciplinato da appositi regolamenti.

Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica un anno e comunque scade con lo scadere del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Tecnico Scientifico altresì è, nelle funzioni consultive e/o operative, istituito e funzionalmente strutturato nella formulazione prevista dai rapporti che regolano i rapporti fra il Consorzio ed i soggetti terzi.

ARTICOLO 16 - COMITATO DI SALVAGUARDIA E IMPARZIALITÀ

Il Comitato Esecutivo, al fine di ottemperare ai requisiti della normativa di riferimento, può istituire il Comitato di Salvaguardia e Imparzialità, garantendo imparzialità e indipendenza.

Il Comitato è costituito in conformità alla Normativa di riferimento ed è regolamentato secondo le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente, nomina i componenti del Comitato di Certificazione secondo quanto previsto dalla Normativa di riferimento.

Il Comitato di Certificazione svolge le funzioni previste dalla normo-regolamentazione vigente ed in particolare:

- a) fornisce parere in merito a politiche e principi relativi all'imparzialità ed aspetti che influenzano l'imparzialità e la fiducia nella certificazione;
- b) decide in merito al rilascio del certificato ed eventuale revisione, sospensione, revoca della sospensione e ritiro dello stesso.

La composizione ed il funzionamento del suddetto Comitato è regolamentato dal Comitato Esecutivo, in ottemperanza alle previsioni normo-regolamentari vigenti in materia.

Il Comitato:

STATUTO

- 1) affianca l'Organismo di Controllo - OdC nello sviluppo delle politiche e dei principi relativi all'imparzialità delle proprie attività di certificazione;
- 2) contrasta qualsiasi tendenza da parte dell'OdC a consentire che aspetti commerciali o di altra natura possano influenzare una coerente, obiettiva ed imparziale fornitura delle attività di certificazione;
- 3) fornisce suggerimenti su aspetti che possono influenzare la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e la percezione del pubblico;
- 4) conduce il riesame con cadenza almeno annuale circa l'imparzialità degli audit, delle certificazioni e dei processi decisionali dell'OdC;
- 5) riesamina e approva il documento di analisi dei rischi aziendali, con particolare riferimento alle minacce all'imparzialità dell'OdC.

ARTICOLO 17 - SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO E CONTABILITÀ

Il Consorzio:

1. può dotarsi di strumenti e strutture idonee a:
 - a. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico);
 - b. verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
 - c. garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
 - d. valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.
2. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 150/2009 e successive modificazioni e integrazioni, può dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance per lo svolgimento dei compiti ivi previsti.
3. L'Organismo indipendente è nominato dal Comitato Esecutivo secondo i criteri individuati dal citato decreto legislativo.

Il Consorzio si ispira ad i principi contabili generali previsti dall'ordinamento giuridico vigente e alle procedure da esso definito. In prima applicazione la normativa di riferimento è da intendersi quella vigente in materia di contabilità pubblica.

ART. 18 - CENTRI DI RICERCA E CENTRI OPERATIVI

I Centri di ricerca e centri operativi, di seguito Centri, sono unità operative che partecipano al perseguimento delle finalità del Consorzio

1. I Centri del B.E.S. sono definiti dal COMITATO ESECUTIVO nell'ambito del Piano di organizzazione e di razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali.
2. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dei Centri sono definite nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del B.E.S.
3. I Centri sono articolati in Sedi in cui si svolge l'attività di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione, di trasferimento di conoscenze e innovazione del B.E.S., nell'ambito della programmazione annuale e triennale dell'Ente, garantendo la libertà scientifica dei ricercatori e tecnologi che vi operano nel rispetto delle regole dell'ente e dell'aderenza alle finalità di cui all'articolo 2 dello Statuto, nonché delle esigenze di supervisione, orientamento e gestione, così come definite dalla normativa vigente e dalla Carta Europea dei Ricercatori.
4. Per garantire il presidio territoriale e la continuità di importanti attività di ricerca, all'interno delle Sedi possono essere costituiti, con le procedure di cui al comma 1, dei Laboratori di ricerca con afferenza scientifica diversa dalla sede ospitante. I predetti Laboratori dipendono dal punto di vista amministrativo dalla Sede ospitante.
5. Nelle Sedi di ricerca può operare personale diverso da quello di ruolo e altro personale che partecipa alle attività delle Sedi, secondo le modalità indicate nel Regolamento di



STATUTO

Organizzazione e Funzionamento, proveniente dalle università, dagli enti di ricerca, nonché da altri enti pubblici.

6. Il Direttore del Centro di ricerca, nominato dal COMITATO ESECUTIVO, è scelto sulla base di procedura selettiva. La selezione avviene sulla base di una valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali presentati, integrata da un colloquio. Il Direttore dura in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Il relativo compenso e le funzioni sono determinati con delibera del COMITATO ESECUTIVO secondo criteri definiti nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
7. Nell'ambito dei Centri possono essere istituiti i Comitati scientifici che definiscono le strategie di ricerca di competenza del Centro. La composizione dei Comitati deve prevedere un rappresentante dei ricercatori e tecnologi di ogni singola struttura, designati su base elettiva. Le modalità di funzionamento e le competenze degli stessi sono definite nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento. La partecipazione ai Comitati è a titolo gratuito.
8. I Centri possono essere rappresentati dalle unità, enti, soggetti e/o altro individuati da gli Accordi di Programma, Convenzioni e/o altre forme di collaborazione - convenzioni e/o partenariato e/o oggetto di affidamento ed i rispettivi referenti possono essere i Responsabili per i suddetti accordi.

ART. 19 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE

L'amministrazione Centrale ha funzioni di direzione, coordinamento e supporto all'organizzazione delle strutture del Consorzio. Provvede ai servizi generali di natura amministrativa e tecnologica, ne assicura il coordinamento delle attività decentrate e l'efficienza e adotta soluzioni operative e organizzative per l'ottimizzazione della spesa.

L'amministrazione centrale è diretta dal Direttore Generale.

Con apposito regolamento adottato dal Direttore Generale ed approvato dal Comitato Esecutivo è assunta l'organizzazione del Consorzio. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina le modalità di istituzione di strutture amministrative di livello dirigenziale e non dirigenziale.

ARTICOLO 20 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

A) COMPOSIZIONE

Il patrimonio è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio, ancorché da entrate fiscali.

Si compone di:

- a) un Fondo di Dotazione, che costituisce il patrimonio minimo strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica;

- b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) FUNZIONE

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 3.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

STATUTO

ARTICOLO 21 - FONDO DI DOTAZIONE

Il fondo di dotazione è costituito dalle quote di partecipazione sociali, ordinarie e straordinarie versate da ciascuno degli enti consorziati e da eventuali apporti materiali ed immateriali, ancorché da prestazioni ed attività. Possono essere assunte, a fondo di dotazione, attribuzioni, competenze, donazioni anche derivanti in applicazione dal:

21.1. D.lgs. 4/12/1997, n. 460 e ss.mm.ii

21.2. L. 7/12/2000, n. 383 e ss.mm.ii

21.3. DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111 e ss.mm.ii

21.4. DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2003, n. 344 e ss.mm.ii

21.5. normativa vigente in materia di donazione, trasferimenti, attribuzioni, finanziamenti

Il Comitato Esecutivo può deliberare l'aumento del fondo di dotazione specificando le quote consortili straordinarie di aumento spettanti a ciascuno dei consorziati, in relazione alle necessità del consorzio sulla base del programma di ricerca approvato e degli impegni legalmente assunti. Il Comitato delibera altresì l'ammontare della quota di partecipazione al fondo di dotazioni alla cui sottoscrizione sono tenuti i nuovi soci ordinari. La Regione Siciliana per le finalità specifiche perseguite, assicura, al Consorzio, il supporto delle proprie strutture.

ARTICOLO 22 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 23 - CRITERI

Il consorzio dovrà uniformare la sua attività a criteri di efficienza ed economica, ed avrà l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

ARTICOLO 24 - SCIoglimento

Allo scioglimento del consorzio, le apparecchiature tutti gli altri beni strumentali acquistati dal consorzio saranno assegnati a soggetti operanti nel settore/i di cui alle finalità descritte nel presente statuto, ivi comprese quelli partecipanti al consorzio stesso, vincolandone l'utilizzo e destinazione anche alle attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione.

ARTICOLO 25 - PERSONALE

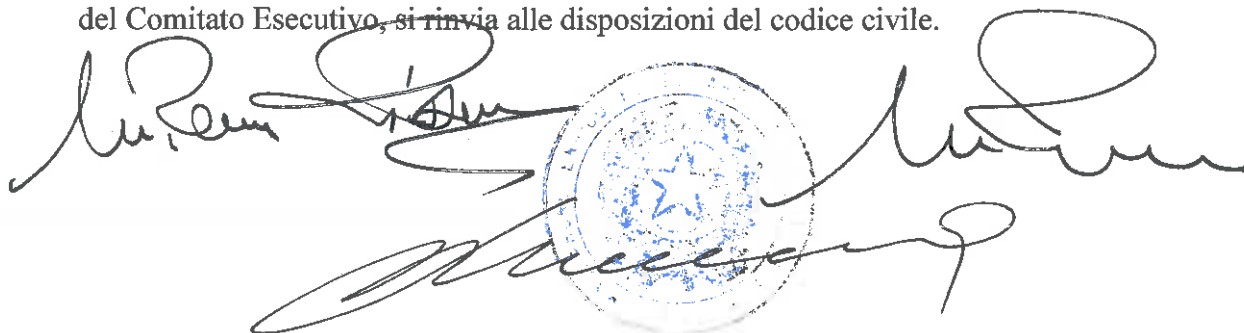
Il Consorzio può dotarsi di pianta organica.

ARTICOLO 26 - COLLABORAZIONI

Per il conseguimento della sua finalità il consorzio può avvalersi, anche mediante convenzioni, della collaborazione di altri istituti, enti e centri di ricerca nazionali ed internazionali di associazioni e profili funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale. Il consorzio può stipulare convenzioni e collaborazioni anche con docenti e ricercatori italiani ed esteri. Il consorzio può avvalersi di personale e collaboratori esterni ed instaurare rapporti e contratti di lavoro, per quanto previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quant'altro non espressamente previsto dal presente statuto per l'esercizio delle competenze del Comitato Esecutivo, si rinvia alle disposizioni del codice civile.



Copia conforme all'originale, redatta su supporto informatico, dell'atto
formato su supporto cartaceo che precede e da me conservato.

Registrato a Palermo il 20/02/2024 al n. 5667 serie 1T.

Palermo, lì 12/03/2024

Dott. Enrico Maccarone - Notaio in Palermo (v. firma digitale)